



# REGOLAMENTO RECANTE PROCEDURE E CRITERI PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE

In attuazione dell'art. 52, comma 1-bis, D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con Legge n. 113/2021

Approvato con Deliberazione Giunta Comunale N. 224 del 15.06.2023

## **ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure comparative per le progressioni tra aree diverse del personale dipendente del Comune di Acqui Terme, d'ora in avanti denominate "progressioni tra le aree", in attuazione dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021.

Le aree sono quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16.11.2022 e s.m.i.

Le progressioni tra aree consentono il passaggio dall'area di appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, in un'ottica di sviluppo professionale, fatta salva una riserva di almeno il cinquanta per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno.

Il sistema di progressione tra le aree si basa su una verifica delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all'inquadramento nell'area immediatamente superiore.

La Giunta, a seguito della previsione contenuta nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, ovvero nel PIAO, può prevedere l'utilizzo, quale modalità di reclutamento, delle procedure di progressione tra le aree, di cui al presente Regolamento.

## **ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alle procedure per la progressione tra le aree esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed inquadrati nell'area immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione da almeno tre anni.

I titoli di studio e professionali richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione tra le aree sono quelli contenuti nell'Allegato A – Declaratorie del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16.11.2022, cui si fa esplicito rinvio. In particolare:

- assolvimento dell'obbligo scolastico, accompagnato da una specifica qualificazione professionale, per i dipendenti inquadrati nell'Area degli Operatori che vogliano partecipare alle procedure di progressione tra le aree per accedere all'Area degli Operatori Esperti;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado, per i dipendenti inquadrati nell'area degli Operatori Esperti che vogliano partecipare alle procedure di progressione tra le aree per accedere all'Area degli Istruttori;
- la laurea (triennale, specialistica o laurea magistrale), per i dipendenti inquadrati nell'Area degli Istruttori che vogliano partecipare alle procedure di progressione tra le aree per accedere all'Area dei Funzionari, eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali.

I titoli di studio devono essere attinenti al profilo oggetto di procedura comparativa, come specificamente individuati dal singolo avviso di selezione.

Per particolari profili, in relazione alla specificità delle mansioni svolte ovvero al carattere tecnico-professionale delle competenze necessarie, può essere richiesto il possesso di un determinato titolo ulteriore rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno.

## **ART. 3 – AVVISO DI SELEZIONE**

Gli avvisi di selezione, predisposti dal Settore Personale, sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni sul sito istituzionale e sulla intranet dell'Ente e ne viene data comunicazione a tutti i dipendenti, nonché alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. vigente.

È fatta salva la possibilità dell'Ente di adottare atto motivato di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dopo la scadenza dell'avviso originario. Il

provvedimento di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le medesime modalità dell'avviso. Restano ferme le domande già presentate, con possibilità di integrazione dei documenti richiesti.

L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda dandone opportuna comunicazione ai concorrenti.

#### ART. 4 – PROCEDURA COMPARATIVA

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione all'area superiore, l'avviso di indizione della procedura comparativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di **punti 100**:

- A. la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio**, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, intendendosi per tale quella con punteggio definito dal sistema di valutazione, con attribuzione di un punteggio massimo di **30 punti**, nel triennio, come da tabella sottostante:

Media performance nel triennio	Punteggio
100 - 96	30
95 - 91	25
90 - 86	20
85 - 80	15
< 79	10

- B. il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso all'area**, per un punteggio complessivo massimo di **40 punti**, attribuito come di seguito indicato:

- **Da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e della elevata qualificazione.**

Titolo di studio per accesso all'Area	Votazione	Punteggio
Laurea	110/110 e 110/110 lode	10
	109 - 105	8
	104 - 100	6
	99 - 90	4

Titolo di studio ulteriore	Punteggio
Laurea magistrale, Laurea specialistica	10
Lauree ulteriori	5
Master Universitario I livello	5
Master Universitario II livello	8
Abilitazione all'ordine professionale	8
Dottorato di ricerca	10

- **Da Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori.**

Titolo di studio per accesso all'Area	Votazione	Punteggio
Diploma di scuola secondaria II grado	100	10
	99 - 90	8
	89 - 80	6
	79 - 70	4

Titolo di studio ulteriore	Punteggio
Qualificazione professionale ulteriore	3
Laurea triennale	5
Laurea magistrale, Laurea specialistica*	10
Lauree ulteriori	5

Master Universitario I livello	5
Master Universitario II livello	8
Abilitazione ordine professionale	8
Dottorato di ricerca	10

\* Il punteggio della laurea triennale si considera riassorbito.

➤ **Da Area degli Operatori all'Area degli Operatori Esperti.**

Titolo di studio per accesso all'Area	Votazione	Punteggio
Diploma professionale	100	10
	99 - 90	8
	89 - 80	6
	79 - 70	4

Titolo di studio ulteriore	Punteggio
Diploma di scuola secondaria II grado	5
Laurea triennale	5
Laurea magistrale, Laurea specialistica*	10
Lauree ulteriori	5
Master Universitario I livello	5
Master Universitario II livello	8
Abilitazione ordine professionale	8
Dottorato di ricerca	10

\* Il punteggio della laurea triennale si considera riassorbito.

**C. Elementi oggetto di valutazione da parte del Dirigente attuale datore di lavoro – massimo punti 30:**

- lo svolgimento delle funzioni con un basso o assente grado di revisioni da parte di soggetti preposti a controlli o delle autorità alle quali si rimettano i prodotti della propria attività;
- il riconoscimento, anche solo informale, di un ruolo di guida o esperto, confermato dalla circostanza che colleghi o anche superiori si rivolgano al dipendente, considerato affidabile nell'affrontare questioni attinenti al proprio lavoro;
- l'autonomia operativa, quale grado misurato di elaborare piani operativi, prevenire le scadenze, presentare alle autorità competenti soluzioni alternative indicando quelle più opportune;
- l'iniziativa autonoma, come grado di attivazione non dipendente da sollecitazioni, direttive od ordini di servizio;
- la sostituzione anche solo temporanea di personale di categoria superiore assente, almeno nella conduzione delle istruttorie;
- l'adibizione formalizzata a mansioni superiori;
- il contributo dato al conseguimento dei risultati o delle procedure.

**ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI**

Nel caso il dipendente abbia riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti, si procederà a una decurtazione del punteggio totale ottenuto secondo la seguente declinazione:

- Rimprovero verbale: - 2 punti
- Rimprovero scritto: - 4 punti
- Multa: - 6 punti
- Sospensione fino a 10 gg.: - 8 punti
- Sospensione fino a 3 mesi: - 10 punti
- Sospensione fino a 6 mesi: - 12 punti
- Sospensione fino oltre 6 mesi: - 14 punti

## **ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE**

La Commissione è composta dal Segretario Generale e dai Dirigenti.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente ovvero possono essere attribuite ad un componente della stessa Commissione.

La Commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.

La Commissione valuterà i titoli posseduti dai dipendenti concorrenti alla progressione sulla base dei punteggi attribuiti ai criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Completate le operazioni di valutazioni dei titoli, la documentazione completa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Personale per l'approvazione degli atti della Commissione esaminatrice e per la successiva pubblicazione delle graduatorie.

## **ART. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA**

Esaurita la fase di valutazione dei soggetti ammessi alla procedura, la Direzione Sviluppo del Personale e Formazione procede a verificare la veridicità e la correttezza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e provvede a formare la graduatoria finale secondo l'ordine di votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato più giovane di età anagrafica.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti complessivamente disponibili.

Le graduatorie avranno validità per l'annualità in corso e saranno utilizzate nella misura e nei limiti di progressione tra le aree previste nel Piano del Fabbisogno di Personale.

I soggetti destinatari della procedura di progressione tra le aree sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16.11.2022.

## **ART. 8 - RECLAMO**

È possibile proporre reclamo alla Commissione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, in caso di evidenti errori nell'attribuzione del punteggio.

La Commissione procederà all'esame del reclamo entro 10 giorni dal ricevimento.

## **ART. 9 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il passaggio all'area immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova area e avrà decorrenza dalla data di adozione della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria.

Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche, a titolo di assegno personale.

## **Art. 10 – APPLICAZIONE**

Il presente regolamento è approvato in via sperimentale ed è applicato alle procedure di progressione tra le aree a partire dal 01.04.2023.

## **Art. 11 – RINVIO**

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni tra le aree.